Il QUESTORE della provincia di RIMINI

Visto l'art. 110 del T.U.L.P.S. e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando il rispetto di eventuali aggiornamenti legislativi successivi alla redazione della presente tabella e visto l'art. 195 del Regolamento d'Esecuzione, **dispone** la seguente TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI:

GIOCHI D'AZZARDO

Sono giochi d'azzardo quelli in cui ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente, o quasi, aleatoria (art.721 del Codice Penale).

GIOCHI CON O SENZA CARTE

Albero Imperiale - Al Nove o Nove – Asso Sbarazzino – Baccarat – Banco di Faraone – Banco Fallito – Bassetta o Camuffo – Bazzica – Bel Tre – Berlina – Bestia – Bianca o Della Bianca – Bigliardino Inglese – Biribisso – Black Jack - Briscola Francese – Bulina – Carosello – Cassetta – Cavallini – Cavatina – Chemin de Fer – Cinquantotto – Cocco - Concia – Concincina - Conchin – Croce – Dadi – Della Rossa – del Più e del Meno –Dieci cartelle - Dirotto – Dodici – Domino – Ecartè – Erbetta o Mazzetto – Fante di picche – Faraone – Fiera – Flussata – Gibellino – Gilette o Duecento – Goffo o Goffetto – Golfo – Indovinello – Lanzichenecco e Lanzinetto – Lausquenet – Lotteria Mercantile – Lottino – Macao – Maos – Mazzetto – Mercante in Fiera – Mignon – Mille - Morra – Naso - Nove Cartelle – Orologio – Pariglia – Passa o manca Dieci – Passatella o Tocco – Paigow – Pesca – Pichet – Pitocchetto – Poker e derivati o simili – Ponsette – Primiera – Punto – Piattello – Piccolo Corridore – Primavera – Quaranta – Quindici – Riffa – Rollina – Roulette – Roversino – Ruletta - Sbarazzino – Scassaquindici – Sette e mezzo – Sfera Gigante – Spilli – Stoppa – Tagò - Tayè – Texas Hold'em (in mancanza di concessione dei monopoli e licenza ex art. 88 TULPS) - Tombola – Tornello - Tre Campanelle – Tre Carte – Tre Ditali – Tre Noci – Tre Pipe – Trenta – Trentacinque - Trentaquaranta – Turchinetto – Trentuno – Undici e mezzo – Ventuno – Virotto – Zecchinetta e Toppa – Zurlo.

GIOCHI AL BILIARDO

Rossa e Bianca – E pas de Mamaloch – Rossa e Nera – Battifondo – Giardinetto – Nove – Lumaca o Carrettella – Macao – Ponte – Bricchetta – Bill Ball – Parigina – Bazzica – Bismark – Biliardino inglese, francese, russo o turco.

Sono, altresì, vietati tutti gli altri giochi di qualsiasi specie, non indicati nella presente disposizione, che presentino caratteristiche analoghe ai giochi con o senza carte e al biliardo descritti, a prescindere dalla denominazione utilizzata per identificarli.

INOLTRE RAMMENTA CHE

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura di valore superiore ai limiti fissati dalla Legge, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6 (art.110 TULPS).
L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
Tutti gli apparecchi devono essere conformi alle disposizioni dettate dall'art. 110 del T.U.L.P.S. e dalle specifiche norme che ne regolano l'utilizzo.
E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18, nonché l'ingresso agli stessi nelle aree destinate al gioco con vincita in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati videoterminali di cui all'art. 110 c. 6 lettera b) del T.U.L.P.S. e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi e non sportivi. Il titolare dell'es. comm., del locale, ovvero del punto di offerta del gioco con vincita in denaro, è tenuto ad identificare i minori di anni 18 mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di identità.
E' vietato mettere a disposizione apparecchiature che attraverso la connessione telematica consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
E' vietata l'offerta di giochi promozionali di cui al D. Lgs. n.70/2003, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica del web.
E' vietato organizzare, gestire o partecipare a scommesse, se non nei casi espressamente autorizzati ai sensi dell'art.88 del T.U.L.P.S., nel rispetto delle specifiche modalità di raccolta.

SANZIONI

Per la mancata esposizione della presente tabella si applica l'art. 17 del T.U.L.P.S..
Per l'inosservanza delle norme inerenti il gioco d'azzardo si applicano le sanzioni previste dagli articoli 718 – 723 del C.P..
Per l'esercizio abusivo di gioco o di scommessa si applica l'art.4 della L. 401/1989 e s.m.i..
In altri casi specifici si possono applicare le sanzioni previste dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dall'art. 24 del D.L. 98/2011, dagli artt. 9, 17, 17 bis e 17 ter del T.U.L.P.S., dal D.L. 158/2012, dalla Legge n. 190/2014, dalla Legge n. 208/2015, dal D.L. 87/2018 e successive modifiche che saranno introdotte, nonché è sempre facoltà del Questore l'applicazione dell'art.100 del T.U.L.P.S., ovvero la sospensione della licenza di un esercizio per gravi disordini, abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

LA PRESENTE TABELLA, CHE RIORDINA E SOSTITUISCE TUTTE LE PRECEDENTI PRESCRIZIONI EMANATE IN MATERIA DA QUESTA AUTORITA', DEVE ESSERE ESPOSTA AL PUBBLICO IN MODO BEN VISIBILE (AI SENSI DELL'ART. 195 DEL REG. D'ESECUZIONE) IN TUTTE LE SALE DA BIGLIARDO O DA GIOCO E NEGLI ALTRI ESERCIZI - COMPRESI I CIRCOLI PRIVATI- , AUTORIZZATI ALLA PRATICA DEL GIOCO O ALLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO DELLA CITTA' E DELLA PROVINCIA DI RIMINI, A TUTELA DEL PUBBLICO INTERESSE.

Rimini, 25/02/2019.

IL QUESTORE
IMPROTA